

IN EVIDENZA



FONDO DI CATEGORIA METALMECCANICO
31 MARZO 2025 SCADENZA CONTRIBUTI FORMATIVI

CCNL MECCANICA ARTIGIANO - VERBALE INTEGRATIVO 17.02.2025
SU PREAVVISO E VERSAMENTO QUOTA ADESIONE SINDACALE

CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI – SOTTOSCRITTO VERBALE INTEGRATIVO

CCRL FVG ALIMENTARE E PANIFICAZIONE
CONFERMATO IL PRT PER L'ANNO 2025

PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI PER LE TRASFERTE DEI LAVORATORI
E PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

OBBLIGO DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI – LA NOTA INL

Licenze

- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 338 9345973.
- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e Iveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60 m altezza interna 2,83 m 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349 8205727.
- **Cedesi** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stefy
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072
- **Cedesi** avviata attività decennale di gommista zona S. Andrea a Gorizia con servizio di deposito gomme stagionali, locali in affitto di 213 mq. L'attrezzatura rinnovata da poco è vendibile anche singolarmente. Per informazioni contattare Francesca Donati 348 4187362.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- **Cedesi** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it
- **Vendesi** arredo vario per attività di parrucchiera (bancone, lavateste, mobiletti contenitori, divano, lampade, tendaggi...). Per informazioni e foto telefonare al numero 3314509222

Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.

- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- **Vendesi** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansione: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: **comunicazione@uaf.it** o telefonare allo **0432.516728**

Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXV - N. 2 - 2025

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:
Massimiliano Martinello, Paola Morocutti,
Oliviero Pevere, Raffaella Pompei

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Pagamento con mezzi tracciabili per le trasferte dei lavoratori e per le spese di rappresentanza pag. 4

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di marzo 2025 pag. 5

Contratti

Accordo di rinnovo CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica pag. 6

CCNL Meccanica Artigiano - Verbale integrativo 17.02.2025 su preavviso e versamento quota adesione sindacale pag. 6

CCNL Area Legno-Lapidei sottoscritto verbale integrativo pag. 7

CCRL FVG Alimentare e Panificazione Confermato il PRT per l'anno 2025 pag. 7

Normativa del lavoro

Cassa Integrazione – Massimali 2025 pag. 8

Minimali e massimali INPS per il 2025 pag. 8

Gestione Separata INPS Aliquote contributive per il 2025 pag. 9

Lavoro domestico pag. 10

Assegno Unico Universale (AUU) pag. 11

Detassazione dei premi di risultato confermata per il triennio 2025-2027 pag. 11

Obbligo di tesserino di riconoscimento nei cantieri – La nota INL pag. 12

Nuova classificazione ATECO Adempimenti INPS pag. 12

Riduzione dal 1° gennaio 2025 del contributo addizionale CIGO e del contributo FIS pag. 12

Flussi di ingresso lavoratori extraUE anni 2023 - 2025: attribuzione quote anno 2025 pag. 13

Fondo di categoria metalmeccanico 31 marzo 2025 scadenza contributi formativi pag. 14

Categorie

DL Salva Casa: pubblicate le Linee guida del MIT pag. 15

Patronato INAPA

Disposizioni sulla normativa pensionistica pag. 16

Quota 103, opzione donna, ape sociale: proroga delle misure fino al 31/12/2025 pag. 16

Dalle province pag. 19

Pagamento con mezzi tracciabili per le trasferte dei lavoratori e per le spese di rappresentanza

A partire dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio (L. 207 del 30/12/2024, art. 1 commi 81-82) introduce nuove regole per il rimborso analitico delle spese di trasferta al di fuori del comune della sede di lavoro sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori con redditi assimilati (come gli amministratori) e per la deducibilità delle spese di rappresentanza.

Spese di trasferta per vitto, alloggio e taxi o noleggio con conducente

Se il rimborso riguarda vitto, alloggio o trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (autoservizi pubblici non di linea) e il pagamento avviene in contanti (quindi senza l'uso di strumenti tracciabili come Bancomat e altre carte di debito, credito, prepagate, bonifici o assegni), sono previste le seguenti conseguenze:

- per il lavoratore o collaboratore, l'importo rimborsato è considerato reddito soggetto a tassazione e contribuzione;
- per il datore di lavoro, la spesa non è deducibile ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

Per tale ragione, per evitare la tassazione del rimborso e permettere la deducibilità del relativo costo, il lavoratore o collaboratore deve fornire al datore di lavoro non solo i documenti giustificativi della spesa (fatture o scontrini), ma anche la prova del pagamento tracciabile. Ad esempio:

- copia della ricevuta del POS per pagamenti con carte di credito, debito o prepagate;
- copia della contabile del bonifico per pagamenti via banca.



Restano escluse da questa nuova normativa le seguenti spese:

- biglietti per treni, aerei, metropolitane e autobus di linea;
- rimborsi chilometrici;
- spese di parcheggio.

Tracciabilità dei pagamenti richiesta anche per la deducibilità delle spese di rappresentanza

Anche le spese di rappresentanza restano deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP solo se vengono pagate con strumenti tracciabili (fermi restando criteri e limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 19/11/2008).

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Scadenze del mese di marzo 2025

Scadenze normative

16 marzo 17 marzo	<p>Invio telematico Certificazione Unica 2025: i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche per il periodo d'imposta 2023, o in caso di rettifiche entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista. La certificazione, contenente esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo.</p> <p><i>(Fonti: art. 8 D.Lgs n. 175 del 21.11.2014; Provvedimento ADE n 9454 del 15 gennaio 2025)</i></p>
16 marzo	<p>Consegna modello CU/2025: il sostituto d'imposta consegna il modello della Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai lavoratori autonomi</p>
31 marzo	<p>Fondo Metalmeccanici, richiesta contributi per formazione: invio domanda per la richiesta di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale effettuati nel 2024 devono pervenire alla sede regionale dell'Ebiart (www.ebiart.it – Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici Fvg)</p>
31 marzo	<p>Attività usuranti/lavoratori notturni: i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) devono inviare telematicamente il modello "LAV-US" per consentire la rilevazione delle attività lavorative usuranti svolte nell'anno 2024 (ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).</p> <p><i>(Fonti: art. 5 del D.Lgs. n. 67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n. 4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)</i></p>





Accordo di rinnovo CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica

Accordo di rinnovo 16 luglio 2024

Erogazione *una tantum* (seconda ultima tranche)
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (si ricorda che il CCNL era scaduto il 31/12/2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "Una tantum" pari ad euro 110 lordi, suddivisibile in quote

mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "Una tantum" di cui sopra viene erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 erogata con la retribuzione del mese di settembre 2024, **la seconda pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di marzo 2025.**

CCNL Meccanica Artigiano - Verbale integrativo 17.02.2025 su preavviso e versamento quota adesione sindacale

In data 17 febbraio 2025, all'avvio dei lavori per la stesura del CCNL Area Meccanica rinnovato con accordo del 19 novembre 2024, le Parti sociali hanno condiviso di sottoscrivere un verbale integrativo.

L'intesa interviene su due istituti in particolare già innovati con l'accordo di rinnovo del 19 novembre 2024:

- il preavviso in caso di licenziamento e dimissioni (artt. 66 e 88 del CCNL)
- il protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

DISCIPLINA DEL PREAVVISO

Quanto alla disciplina del Preavviso, innovata con l'accordo del 19 novembre scorso, sono stati meglio precisati alcuni passaggi che riguardano l'anzianità di servizio necessaria ad individuare il periodo di preavviso dovuto. È stato inoltre indicato il periodo di preavviso relativo ai lavoratori inquadrati al Livello 2 bis. Le due novità sono evidenziate in grassetto, riscontrabili nel Verbale integrativo e **trovano applicazione a far data dal 1° marzo 2025.**

Infine, tra le parti è stato condiviso che il presente verbale

non ha effetti nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, anche se ancora in corso di compimento, che restano fatti salvi secondo le modalità già definite a livello individuale.

PROCOTOLLO RITENUTA QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL CCNL

Con l'accordo di rinnovo del 19 novembre 2024 è stato introdotto il "Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale". Esso prevede, in base al meccanismo del silenzio-assenso da azionare mediante una comunicazione nei confronti del lavoratore, l'applicazione di una ritenuta di **30 euro** da operarsi sul cedolino paga di competenza di aprile 2025. Il Verbale integrativo ha precisato che il versamento sull'IBAN delle organizzazioni sindacali dovrà essere realizzato **entro il 31 maggio 2025, e non il 30 aprile 2025** come previsto della versione precedente. Il versamento andrà effettuato al seguente IBAN IT68G0100503200000000045109 C/O BNL intestato a FIM, FIOM, UILM

(Fonte: Verbale integrativo 17 febbraio 2025)

Il Patronato di Confartigianato

Confartigianato
Imprese

- > Se subisco un infortunio, cosa devo fare?
- > Che diritti ho?
- > Che cosa sono le malattie professionali?
- > Ho contributi sufficienti per andare in pensione?
- > Come devo fare per presentare la domanda?
- > Devo presentare la domanda di invalidità civile.
- > Come devo fare per formalizzare la richiesta?
- > Che cosa devo fare per ottenere l'indennità di maternità?
- > Può richiederla anche il papà?

Il Patronato INAPA ti assiste gratuitamente nelle pratiche e mette a tua disposizione la consulenza medica e legale.

www.inapa.it



CCNL Area Legno-Lapidei sottoscritto verbale integrativo

In data 17 febbraio 2025, all'avvio dei lavori per la stesura del CCNL Area Legno Lapidei rinnovato con accordo del 5 marzo 2024, le Parti sociali firmatarie hanno condiviso di sottoscrivere un verbale integrativo.

L'intesa interviene con alcuni chiarimenti relativi all'applicazione dei nuovi importi degli Scatti di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dagli articoli 45 e 45 bis del CCNL, riformati in occasione dell'ultimo accordo di rinnovo.

ART. 45 – SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI

È stato chiarito che:

- A. agli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime in materia di aumenti periodici di anzianità. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 4 del medesimo articolo, e dunque il lavoratore "manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati";
- B. i lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti (pari a 5) alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime;
- C. il lavoratore che alla data del 31-12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. Si evidenzia quindi che i nuovi importi si applicano anche a quei lavoratori che hanno iniziato la maturazione del biennio in data antecedente al 31-12-2024.

ART. 45 BIS – SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI

È stato chiarito che:

- A. agli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime in materia di aumenti periodici di anzianità. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 5 del medesimo articolo, e dunque "il valore degli scatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello";
- B. i lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti (pari a 5) alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime;
- C. il lavoratore che alla data del 31-12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. Si evidenzia quindi che i nuovi importi si applicano anche a quei lavoratori che hanno iniziato la maturazione del biennio in data antecedente al 31-12-2024.

Con l'accordo è stato infine condiviso che in occasione dei futuri rinnovi contrattuali le Parti valuteranno gli effetti della presente disciplina sui lavoratori che alla data del 31-12-2024 hanno maturato i 5 scatti di anzianità previsti.

(Fonte: Verbale integrativo 17 febbraio 2025)

CCRL FVG Alimentare e Panificazione Confermato il PRT per l'anno 2025

Il Contratto Collettivo Regionale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e delle panificazioni del Friuli-Venezia Giulia del 15.01.2024, all'articolo 10 prevede che il Premio di Risultato Territoriale – P.R.T. – possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore.

Con accordo del 20 gennaio 2025 le parti datoriali Confartigianato Imprese FVG e CNA FVG e le organizzazioni sindacali regionali FAI-Cisl, FLAI-Cgil e UILA-Uil convengono che la verifica si è conclusa positivamente e gli obiettivi sono stati raggiunti, e pertanto confermano il P.R.T. per l'anno 2025 nell'ammontare previsto dall'art. 10 del CCRL.

DETAZZAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/2018 paragrafo 4.6 "Risultati aziendali territoriali o di gruppo", ha chiarito

che per poter applicare il beneficio fiscale della cosiddetta detassazione, ovvero l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato definiti dalla contrattazione territoriale, la verifica e la misurazione dell'incremento "siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.

Pertanto, la singola azienda è tenuta ad erogare il P.R.T. in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, ma non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale se non ha stipulato un accordo sulla detassazione, che può essere stipulato per il tramite delle Commissioni Bilaterali per la produttività, istituite presso il Bacino EBIART territorialmente competente.

(Fonti: verbale di accordo del 20 gennaio 2025 – circolare Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018)



Cassa Integrazione – Massimali 2025

L'Inps ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento in vigore dal 1° gennaio 2025, come di seguito indicato:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO, CIGS, CISOA e FIS	
Importo lordo	Importo netto
€ 1.404,03	€ 1.322,05

Per i **settori edile e lapideo**, nel caso di integrazioni salariali per intemperie meteorologici, i valori dei massimali mensili

sono aumentati del 20%, e gli importi da corrispondere sono i seguenti:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE EDILE e LAPIDEO (intemperie stagionali)	
Importo lordo	Importo netto
€ 1.684,85	€ 1.586,45

Annotazioni:

- la retribuzione mensile di riferimento è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
- le festività infrasettimanali sono considerate utili ai fini della determinazione del divisore

(Fonti: Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2025)

Minimali e massimali INPS per il 2025

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi.

L'INPS rende noti gli importi utili per determinare la contribuzione relativa all'anno 2025, rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (la variazione ISTAT è pari allo 0,8%).

Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori	Il minimale da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a: - € 57,32 giornaliero (€ 603,40 x 9,50%) - € 1.490,32 mensile (€ 57,32 x 26) L'azienda non è tenuta ad osservare il minimale in caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
Rapporti di lavoro a tempo parziale	Il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria; nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a € 8,60 (€ 57,32 x 6 : 40)
Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale	L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla retribuzione imponibile annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari a € 55.448,00 annui e € 4.621,00 mensili
Massimale contributivo pensionabile	Per i soggetti iscritti per la prima volta ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31/12/1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo è pari a € 120.607,00
Maternità a carico dello Stato	L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a € 2.508,04
Indennità congedo straordinario art. 42 comma 5 D. Lgs 151/01	L'importo complessivo di indennità e contribuzione figurativa per congedo straordinario per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata L.104/92 è pari a € 57.038,00
Trattamento minimo di pensione	Il trattamento minimo di pensione è pari a € 603,40

(Fonti: Circolare Inps n. 26 del 30 gennaio 2025)



Gestione Separata INPS

Aliquote contributive per il 2025

L'INPS con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025 ha comunicato le aliquote contributive da applicare dal 1° gennaio 2024 ed il valore del minimale e del massimale per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2025	120.607,00	33,00	0,72	1,31	35,03

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2025	120.607,00	33,00	0,72	0,00	33,72

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2025	120.607,00	24,00	0,00	0,00	24,00

Lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO	
01/01/2025	120.607,00	25,00	0,72	0,35	26,07

Professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO	
01/01/2025	120.607,00	24,00	0,00	0,00	24,00

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

L'applicazione delle aliquote di cui sopra trova applicazione sino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2 co 18 della Legge n. 335/1995.

Il minimale di reddito per l'anno 2025 è fissato in **€ 18.555,00**. Ciò significa che i soggetti iscritti alla Gestione Separata per avere l'accredito dell'intero anno dovranno versare un contributo annuo minimo pari a:

- Euro 4.453,20 per i soggetti versanti l'aliquota del 24,00%;

- Euro 4.837,29 per i soggetti versanti l'aliquota del 26,07%;
- Euro 6.256,75 per i soggetti versanti l'aliquota del 33,72%;
- Euro 6.499,82 per i soggetti versanti l'aliquota del 35,03%.

Qualora alla fine dell'anno il contribuente non ha raggiunto i minimali sopra indicati, l'INPS provvede a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

(Fonti: Circolare Inps n. 27 del 30 gennaio 2025)



Lavoro domestico

Contribuzione e retribuzioni anno 2025

A seguito della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertata nella misura dello 0,8%, l'INPS ha comunicato, con propria circolare n. 29/2025, la misura dei contributi dovuti per l'anno 2025.

Per i rapporti a termine continua a trovare applicazione il contributo addizionale dell'1,40% da calcolarsi sulla

retribuzione imponibile ai fini previdenziali (in caso di assunzione a termine per carattere sostitutivo tale contributo non si applica).

Contribuzione anno 2025 per contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione di collaboratori assenti)

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
effettiva	convenzionale	comprensiva quota CUAFF	senza quota CUAFF
fino a € 9,48	€ 8,40	€ 1,68 (0,42)	€ 1,69 (0,42)
oltre € 9,48 fino a € 11,54	€ 9,48	€ 1,89 (0,48)	€ 1,90 (0,48)
oltre € 11,54	€ 11,54	€ 2,30 (0,58)	€ 2,32 (0,58)
orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,11	€ 1,22 (0,31)	€ 1,23 (0,31)

Il contributo CUAFF non è dovuto solo nel caso di rapporto tra coniugi (a condizione che il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il III grado conviventi. Tra parentesi la quota a carico del lavoratore/lavoratrice.

Contribuzione anno 2025 per contratti di lavoro domestico a tempo determinato con contributo addizionale (il contributo addizionale non è dovuto nel caso di sostituzione di collaboratori assenti).

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
effettiva	convenzionale	comprensiva quota CUAFF	senza quota CUAFF
fino a € 9,48	€ 8,40	€ 1,79 (0,42)	€ 1,80 (0,42)
oltre € 9,48 fino a € 11,54	€ 9,48	€ 2,03 (0,48)	€ 2,04 (0,48)
oltre € 11,54	€ 11,54	€ 2,47 (0,58)	€ 2,48 (0,58)
orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,11	€ 1,31 (0,31)	€ 1,31 (0,31)

Il contributo CUAFF non è dovuto solo nel caso di rapporto tra coniugi (a condizione che il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il III grado conviventi. Tra parentesi la quota a carico del lavoratore/lavoratrice.

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

Scadenza	Periodo
dal 1° al 10 aprile	versamento per il 1° trimestre
dal 1° al 10 luglio	versamento per il 2° trimestre
dal 1° al 10 ottobre	versamento per il 3° trimestre
dal 1° al 10 gennaio	versamento per il 4° trimestre

Minimi retributivi 2025

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il verbale 29 gennaio 2025 e le relative tabelle retributive con cui è stato definito il trattamento economico dal 1° gennaio 2025 per il personale domestico.

(Fonte: Verbale di Accordo 29 gennaio 2025 e circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2025)



Assegno Unico Universale (AUU) Aggiornamento domande e importi 2025

L'INPS ha comunicato gli importi aggiornati per il 2025 relativi all'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, nonché le nuove soglie ISEE, adeguate in base alla variazione annuale dell'indice del costo della vita. Tale adeguamento, determinato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è pari al +0,8% (INPS circolare n. 33/2025).

Per l'anno 2025, non è necessario presentare una nuova domanda di AUU, a condizione che quella precedentemente inoltrata all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Ai fini del calcolo dell'importo sulla base della corrispondente soglia ISEE, è indispensabile la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025, correttamente attestata. In assenza di un ISEE aggiornato, a partire da marzo 2025 l'importo dell'AUU verrà erogato

secondo i valori minimi previsti dalla normativa vigente. Qualora la DSU venga presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già corrisposti per il 2025 saranno ricalcolati a decorrere da marzo dello stesso anno, con la liquidazione degli eventuali arretrati.

L'ISEE può essere ottenuto in tempi rapidi attraverso la presentazione della DSU in modalità precompilata, utilizzando il servizio online disponibile sul nuovo "Portale Unico ISEE".

Inoltre, è possibile compilare e inviare la DSU Mini precompilata direttamente tramite l'APP "INPS Mobile", accedendo alla home page, selezionando il menu "Servizi" - "ISEE" e utilizzando la funzione "Acquisisci dichiarazione".

(Fonte: INPS circolare n. 33 del 4 febbraio 2025)

Detassazione dei premi di risultato confermata per il triennio 2025-2027

È possibile utilizzare l'Accordo Quadro Regionale FVG per la detassazione dei premi di risultato

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato per il **triennio 2025-2027**, la riduzione al **5%** dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a **80.000 euro** (già prevista per il 2024 dall'ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a **3.000 euro lordi**, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'ACCORDO QUADRO REGIONALE FVG

Giova ricordare che **sin dal 20 aprile 2017** le parti sociali datoriali Confartigianato Imprese, Cna e le parti sociali sindacali Cgil, Cisl e Uil **della Regione Friuli-Venezia Giulia** hanno sottoscritto l'"Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di risultato" ai sensi della Legge di Stabilità 2016 nonché ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, e successivamente depositato così come previsto dalla norma.

A chi si applica l'accordo quadro regionale (art.1)

L'accordo può essere applicato dalle imprese che abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

- siano associate alle Organizzazioni datoriali** firmatarie il presente accordo;

- applicano e rispettano integralmente i **contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali firmatarie** il presente accordo;

- conferiscano espresso mandato ad una delle Organizzazioni datoriali** firmatarie il presente accordo e si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione del Friuli-Venezia Giulia, anche se occupati presso sedi/stabilimenti situati al di fuori della regione.

L'accordo può essere altresì applicato ai dipendenti degli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle parti firmatarie, comprese le strutture bilaterali.

Presso i Bacini Territoriali Ebiart e presso le Casse Edili territorialmente competenti sono istituite le rispettive Commissioni che effettueranno la valutazione di conformità dell'accordo.

Ai fini dell'adesione da parte dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale sui premi di Risultato è richiesta la regolarità alla Bilateralità delle imprese, se dovuta.

Nell'ambito dei Bacini territoriali, l'azienda sarà rappresentata dall'Organizzazione datoriale firmataria alla quale aderisce o conferisce mandato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

(Fonti: Legge di Bilancio 2025 e Accordo quadro regionale – Premi di Risultato – Regione Friuli-Venezia Giulia del 20 aprile 2017)



Obbligo di tesserino di riconoscimento nei cantieri – La nota INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025 ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024) e sull'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e sull'obbligo da parte dei lavoratori di esporla.

Tali indicazioni si sono rese necessarie a seguito dell'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del Decreto-legge n. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006) prevista dalla Legge 203/2024, che, tuttavia, non incide sull'obbligo per i datori di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento ai dipendenti, tenuti a loro volta ad esporlo. Pari obbligo è previsto anche per i lavoratori autonomi privi di dipendenti.

I suddetti obblighi sono, infatti, già **previsti dalle disposizioni del Testo unico sicurezza** (d.lgs. n. 81/2008). Pertanto, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, nei cantieri temporanei e mobili si applicano le seguenti disposizioni:

- il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma

8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;

- il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al **lavoratore autonomo**, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

- il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
- il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Si ricorda che l'obbligo di fornitura e di esposizione del tesserino si applica anche in caso di distacco.

(Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n. 656 del 23 gennaio 2025)

Nuova classificazione ATECO Adempimenti INPS

A partire dal 1° aprile 2025 sarà operativa la nuova classificazione Ateco 2025 sviluppata dall'Istat in seguito all'ultimo aggiornamento delle classificazioni introdotto nel 2022 ed entrata ufficialmente in vigore già dal 1° gennaio u.s.

L'intento dell'Istituto è pertanto quello di avviare la sostituzione della classificazione tuttora in uso Ateco 2007 con la nuova, realizzata nel quadro degli obiettivi di razionalizzazione, chiarimento ed aggiornamento dei dati sulle attività economiche. Nel corso del periodo transitorio dal mese di gennaio a quello di aprile 2025, sono pertanto previsti gli adegua-

menti e le implementazioni da parte degli enti ed amministrazioni interessate (tra cui oltre all'Inps, l'Agenzia delle Entrate e le CCIAA), in maniera da poter utilizzare il nuovo sistema in tutti i futuri adempimenti statistici ed amministrativi.

Per la parte di sua competenza l'Inps ha in corso di elaborazione i corrispondenti codici statistico contributivi (CSC), per l'adeguamento dei quali è prevista la predisposizione di una apposita circolare esplicativa che verrà pubblicata nelle prossime settimane.

Riduzione dal 1° gennaio 2025 del contributo addizionale CIGO e del contributo FIS

L'INPS con proprio comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale informa che sono in fase di invio le comunicazioni alle aziende in possesso dei requisiti per la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del contributo addizionale CIGO e del contributo ordinario FIS, in base a quanto illustrato dalla circolare INPS n. 5/2025.

L'attribuzione automatica del codice ha richiesto una

complessa attività di elaborazione dei dati riguardanti tutte le aziende potenzialmente interessate dalle novità, e sarà ripetuta ciclicamente per verificare il mantenimento delle condizioni per la fruizione della riduzione.

Le aziende interessate riceveranno la comunicazione direttamente sul loro cassetto bidirezionale.

(Fonte: INPS comunicato stampa e circolare n. 5 del 20 gennaio 2025)



Flussi di ingresso lavoratori extraUE anni 2023 - 2025: attribuzione quote anno 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione della Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, ha assegnato le quote relative all'anno 2025 destinate all'ingresso per lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale (ML nota n. 1054/2025).

In conformità al fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori produttivi individuati dal D.P.C.M. del 27 settembre 2023 e in seguito alla circolare n. 9032/2024, il Ministero del Lavoro ha ripartito le quote per i flussi di ingresso 2025 su base territoriale, al fine di consentire agli Sportelli Unici per l'Immigrazione il

rilascio dei nulla osta al lavoro per i datori di lavoro richiedenti.

Le quote non ancora assegnate restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà alla loro distribuzione in base alle richieste pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Nel caso in cui, a livello territoriale, venga rilevata una significativa quota di ingressi non utilizzati, sarà possibile procedere a una diversa redistribuzione degli stessi trascorsi 90 giorni dalla data di avvio dei click day, in funzione delle effettive necessità riscontrate.

RIPARTIZIONE QUOTE

- a) Lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici (art. 6, c. 3 lett. a e b, c. 4 lett. c) n. 42.835 quote, di cui:
- n. 17.129 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato non stagionale;
 - n. 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi con i quali siano vigenti accordi o intese di cooperazione in materia migratoria;
 - n. 5.006 quote riservate a cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio di riferimento del DPCM di cui all'oggetto entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, delle quali: n. 1.542 quote riservate a lavoratori di cittadinanza tunisina, n. 3.464 quote riservate a lavoratori di cittadinanza Indiana,
 - n. 5.700 quote riservate a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero.
- b) Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero (art. 7, c. 1, c. 2 lett. a, c. 3, 4 e 5), n. 38.462 quote, di cui:
- n. 15.380 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato.
- Inoltre,
- n. 2.101 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana;
 - n. 841 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale;
 - n. 13.736 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: COLDIRETTI - Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, CONFAGRICOLTURA - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, COPAGRI Confederazione di Produttori Agricoli, AGCI - Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
 - n. 3.143 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: ASSITAL - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ACEARI ITALIA - Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO - Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME - Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative;
 - n. 3.261 quote residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero.
 - con riferimento alle quote previste dall'art. 6, c. 4, lett. b) e dall'art. 7, c. 2 lett. c) del D.P.C.M. 27 settembre 2023 (apolidi e rifugiati) saranno rese immediatamente disponibili sulla base delle richieste provenienti dai territori.

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nota n. 1054/2025)



Fondo di categoria metalmeccanico

31 marzo 2025 scadenza contributi formativi

Sono fissati al **31 marzo 2025** i termini di presentazione al Fondo I.A. Metalmeccanici delle domande di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale, lingue, informatica e materie giuridiche svolti, in orario lavorativo e non, nel 2024 sia su iscrizione effettuata dal lavoratore che su iscrizione disposta dall'impresa.

Il Fondo di categoria eroga un contributo economico per i dipendenti e rimborsi all'azienda per la "formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari, soci e collaboratori delle aziende artigiane. In particolare, sono previsti incentivi economici per i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professionale", modulato in base al numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema:

Numero ore corsi	Contributo per dipendente	Rimborso economico azienda
≥ 16	€ 300,00	€ 200,00
≥ 24	€ 400,00	€ 270,00
≥ 32	€ 550,00	€ 350,00


I contributi per dipendente ed i rimborsi economici a favore dell'impresa (qualora le ore di corsi siano state retribuite) sono modulati in base al numero di ore di formazione (minimo 16 ore annue o nel biennio e presenza effettiva al corso per almeno l'80% delle ore previste).

L'erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili, è condizionata alla **regolarità dei versamenti nell'ultimo biennio** da parte dell'Azienda all'Ente Bilaterale e al Fondo categoriale Metalmeccanici, nonché dal **rispetto del CCNL e del CCRIL** del settore Metalmeccanico per le imprese artigiane in vigore e dei vigenti accordi interconfederali inerenti il sistema della bilateralità.

Non sono ammessi a beneficio i corsi di base obbligatoriamente previsti dalle vigenti normative o in attuazione del CCNL (formazione apprendisti, sicurezza d.lgs. n. 81/2008).

Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta **devono essere presentate all'Ebiart entro il 31 marzo 2025** (modulistica sul sito www.ebiart.it sezione Fondo Metalmeccanica).

(Fonti: sito Ente Bilaterale Artigiano - EBIART www.ebiart.it)





DL Salva Casa: pubblicate le Linee guida del MIT

Pubbligate integralmente le linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa). Presentate nel corso della riunione del Tavolo sulla Casa, a cui ha partecipato anche **ANAEP-Confartigianato Edilizia**, le linee guida sono un importante strumento a supporto degli Enti territoriali nell'attuazione delle disposizioni del DL Salva Casa. In premessa, nel documento predisposto dal MIT viene precisato che "le disposizioni del decreto-legge sono di per sé auto-applicative e non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato. Ne deriva l'esigenza di garantire piena e tempestiva attuazione alle disposizioni in esame sull'intero territorio nazionale, fatta salva la possibilità per la legislazione regionale di adottare norme di dettaglio nel rispetto della ratio di ciascuna disposizione novellata dal DL Salva Casa e dei limiti del rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale nella materia in esame".

Il documento si articola in quattro sezioni:

- una prima sezione dedicata alle questioni afferenti allo stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del Testo unico);
- una seconda sezione dedicata alle modifiche in tema di



mutamento della destinazione d'uso (articolo 10, comma 2, e 23-ter del Testo unico);

- una terza sezione dedicata alle nuove procedure di regolarizzazione delle difformità edilizie: tolleranze costruttive ed esecutive (articolo 34-bis del Testo unico), casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (nuovo articolo 34-ter del Testo unico), ridefinizione della cd. doppia conformità (nuovo articolo 36-bis del Testo unico);
- una quarta sezione dedicata alle disposizioni afferenti all'adeguamento degli standard edilizi: sottotetti (articolo 2-bis del Testo unico), edilizia libera (articolo 6 del Testo unico), certificato di agibilità (articolo 24 del Testo unico).

In relazione alle predette quattro aree di intervento, sono riportate:

- le informazioni di inquadramento delle disposizioni del Testo unico, così come novellate dal DL Salva Casa, organizzate per sotto-paragrafi tematici;
- un riquadro grigio, nel quale viene riportato il testo della disposizione del Testo unico oggetto di trattazione;
- appositi riquadri, contenenti indicazioni operative e chiarimenti interpretativi, in forma di domanda e risposta.

Il testo del provvedimento è scaricabile da questo link <https://anaepa.it/wp-content/uploads/2025/02/Linee-Guida-DL-Salva-Casa.pdf>



Disposizioni sulla normativa pensionistica

Pensione anticipata e di vecchiaia: conferme requisiti fino al 31/12/2026

PENSIONE ANTICIPATA

Per conseguire la pensione anticipata gli uomini devono conseguire 42 anni e 10 mesi di contribuzione, mentre sono 41 anni e 10 mesi per le donne.

La decorrenza della pensione è subordinata – sia per uomini che donne – ad una finestra di attesa di 3 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Sono richiesti 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, sia per le donne che gli uomini. La pensione decorre dal mese successivo a quello in cui siano perfezionati entrambi i requisiti sopra indicati. Tale normativa attualmente è valida fino al 31/12/2026.

Quota 103, opzione donna, ape sociale: proroga delle misure fino al 31/12/2025

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)

Possono accedere alla pensione anticipata flessibile i soggetti iscritti all'AGO, alle sue forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS – ad eccezione del personale appartenente alle Forze Armate –, e alla Gestione Separata in possesso di 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

Si ricorda che il requisito di contribuzione può essere perfezionato con l'utilizzo di tutta la contribuzione ferma restando la necessità della sussistenza di 35 anni di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità (con esclusione dei contributi per disoccupazione ordinaria e malattia).

Possono essere cumulati i contributi afferenti a più gestioni, ad esclusione di quelli derivanti da iscrizione alle forme di previdenza non gestite da INPS quali le Casse dei liberi Professionisti.

Per conseguire la pensione anticipata flessibile è obbligatoria la cessazione dell'attività lavorativa, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.

DECORRENZA

La pensione di chi matura i requisiti anagrafici e di contribuzione durante il 2025 decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti di età e contribuzione per il settore privato, mentre per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la pensione decorre trascorsi nove mesi dalla maturazione dei requisiti.

La pensione conseguita con il cumulo dei periodi assicurativi, in caso di contemporanea iscrizione in qualità di lavoratore del settore privato e di pubblico dipendente, segue la finestra di nove mesi.

CALCOLO E LIMITE DEGLI IMPORTI

Come già da riforma introdotta l'anno scorso, la pensione anticipata flessibile è determinata interamente con il sistema di calcolo contributivo per chi perfeziona i requisiti anagrafici e di contribuzione nel 2025.

Il limite massimo dell'importo non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione (per il 2025 pari a 2.413,60 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia; Pertanto, fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, l'importo in pagamento della pensione anticipata flessibile, sarà determinato dall'importo pari a 4 volte il trattamento minimo.

REGIME DI CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO

La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura fino al compimento dell'età pensionabile, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro annui.

REQUISITI CONSEGUITI NEL 2023

Chi invece avesse maturato i requisiti nel corso del 2023 ma non avesse ancora optato per l'uscita pensionistica, può accedere a "Quota 103" con i requisiti più favorevoli, ovvero sia calcolo secondo il sistema misto, ovvero sia con il sistema retributivo sulla contribuzione prodotta sino al 31 dicembre 1995 (la data si spinge fino al 31 dicembre 2011, se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), finestra di attesa pari a tre mesi e tetto massimo dell'importo riconosciuto dall'INPS pari a 5 volte il tetto del trattamento minimo.

OPZIONE DONNA

La nuova manovra di bilancio proroga la possibilità di accesso a pensione con il canale OPZIONE DONNA per le donne lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto 35 anni di contribuzione (si ricorda che per questa tipologia di uscita pensionistica **non vale la contribuzione che copre i periodi di malattia e disoccupazione**) e 61 anni di età, con riduzione di un anno di età per ogni figlio nel limite di due anni, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) Assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104, oppure in alternativa assistere un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- 2) Avere una percentuale di invalidità civile personale pari o superiore al 74 per cento
- 3) Essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la ge-



stione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa come da articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici ricadenti in questa situazione la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico viene applicata di default, anche in assenza di figli.

APE SOCIALE

Viene prorogata a tutto il 2025 anche la misura dell'APE sociale, confermando il requisito di età a 63 anni e 5 mesi. Destinatari e condizioni, requisiti di contribuzione e modalità di accesso al beneficio rimangono invariati e di seguito li riepiloghiamo in breve:

- disoccupati con 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di

contributi che abbiano concluso integralmente il periodo di fruizione della NASPI (si applicano specifiche condizioni qualora la NASPI derivi da conclusione di periodi di lavoro a tempo determinato anziché da licenziamento);

- caregivers con 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi che assistano da almeno sei mesi un familiare convivente a cui sia stato riconosciuto l'articolo 3 comma 3 della legge 104/92;
- invalidi con percentuale pari o superiore al 74 per cento con 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi;
- lavoratori **dipendenti** addetti alle «originarie» mansioni difficili e gravose con 63 anni e 5 mesi di età e 36 anni di contributi (cfr. tabella a seguire).

Categorie di cui all'Allegato A del Dm 5.2.2018	
Professioni sulla base della classificazione Istat	
6.1 - 8.4.1 - 8.4.2	operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4	conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
6.5.4.1	conciatori di pelli e di pellicce
7.4.1.1	conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
7.4.2.3	conduttori di mezzi pesanti e camion
Dm Sanita' 739/1994 e 740/1994	personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
5.4.4.3	addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza
2.6.4.2	insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido
8.1.3.1	facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
8.1.4.1 - 8.1.4.3	personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
8.1.4.5	operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3	siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti
6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2	operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
6.4.5.2 - 6.4.5.3	pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative
7.4.5	marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne



Per i percettori di APE sociale con decorrenza dal 2024 in poi, permane il divieto totale di cumulo con ulteriori redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro occasionale in ritenuta d'acconto entro un massimo di 5.000 euro lordi annui, così come quello del conseguimento di pensione a carico di stato estero fino al compimento dell'età fissata per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE PER CONTRIBUTIVI PURI (ISCRITTI CON PRIMO CONTRIBUTO DAL 01/01/1996 IN POI) E CUMULABILITÀ CON PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPORTI SOGLIA

Gli iscritti aventi contribuzione dal 1° gennaio 1996 possono accedere a pensione di vecchiaia con 67 anni di età, 20 di contribuzione ed un importo soglia pari all'importo dell'assegno sociale.

In alternativa, possono accedere a una pensione anticipata con 64 anni di età, 20 di contribuzione ed un importo soglia pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale.

Dal 1° gennaio 2025, al fine di raggiungere l'importo soglia, sarà possibile aggiungere all'importo generato dalla contribuzione INPS, anche quello generato da una o più rendite pensionistiche derivanti da forme di previdenza complementare a cui i lavoratori possono avere aderito.

In virtù di questa agevolazione però, si verificano anche alcune modifiche, **valide solamente per coloro che andranno a sommare più prestazioni per il raggiungimento degli importi soglia**, ovvero:

- dal 1° gennaio 2025 il requisito contributivo per ambedue le uscite pensionistiche sale a 25 anni di contribuzione effettiva;
- la pensione anticipata conseguita in tale modalità prevede il divieto totale di cumulo con ulteriori redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro occasionale in ritenuta d'acconto entro un massimo di 5.000 euro lordi annui;
- dal 1° gennaio 2030 il requisito contributivo per ambedue le uscite pensionistiche sale a 25 anni di contribuzione effettiva;
- dal 1° gennaio 2030 l'importo soglia per la pensione anticipata sale a 3,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

PRESTAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE BONUS NUOVE NASCITE

Per le nuove nascite o adozioni avvenute dal 1° gennaio 2025 in poi, viene introdotto l'assegno una tantum del valore di 1.000 euro.

Il bonus è riconosciuto dall'INPS su domanda e può essere erogato a chi soddisfa i seguenti requisiti:

- il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore ISEE, al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico, non superiore a 40.000 euro annui
- il genitore richiedente sia residente in Italia e cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo

superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi residenti in Italia.

BONUS ASILO NIDO - VARIAZIONI

Tra le novità di rilievo introdotte segnaliamo: l'esclusione dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Viene inoltre eliminata la norma per cui, al fine di ottenere una quota maggiorata dell'importo, risultava indispensabile che nel nucleo ci fosse un altro figlio di età inferiore ai 10 anni.

In virtù delle nuove condizioni sopracitate, viene elevato il tetto massimo di spesa stanziato dal Governo per l'erogazione del bonus nido.

CONGEDO PARENTALE PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025, viene prevista l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per tre mensilità (se fruito entro il sesto anno di vita del bambino).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ARTIGIANI E COMMERCianti NUOVI ISCRITTI DAL 01/01/2025

Il comma 186 introduce, per i soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del cinquanta per cento.

La riduzione, che può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle suddette gestioni speciali, è attribuita per trentasei mesi dalla data di avvio dell'attività di impresa, o di primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative di natura contributiva.

La riduzione ora introdotta è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione, di conseguenza, l'eventuale utilizzo di questa assorbirebbe (in via transitoria) la summenzionata riduzione derivante dal regime fiscale forfettario eventualmente già richiesto.

La norma prevede che per l'accredito della contribuzione si applichino le norme già previste per l'accredito della contribuzione degli iscritti in Gestione Separata.

Ne consegue che, in seguito alla riduzione al cinquanta per cento, qualora la contribuzione venga commisurata su una base di reddito inferiore al minimale (il reddito di riferimento per il 2024 era pari a 18.415 euro), i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.

Pertanto, a fronte di un intero anno lavorato, i mesi di contribuzione accreditati potrebbero essere riproporzionati e non coprire l'intero periodo ai fini del diritto pensionistico. Per poter utilizzare la riduzione contributiva i soggetti interessati dovranno presentare apposita comunicazione telematica all'INPS.



Udine

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti di Edilizia e Infrastrutture

Obblighi per le imprese e competente professionali

Il Codice degli Appalti (art.57) prevede l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.

I CAM (criteri ambientali minimi) sono requisiti ambientali volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore lungo l'intero ciclo di vita (dalla composizione dei materiali fino alle modalità di utilizzo e smaltimento o riciclo) dell'opera pubblica.

A titolo esemplificativo, costituiscono requisiti la formazione del personale (sia in materia ambientale che di capacità tecnica), il possesso di certificazioni ambientali, l'utilizzo di lubrificanti green.

Edilizia e infrastrutture sono due aree già interessate dall'applicazione di questi criteri, ed è importante che le aziende siano consapevoli degli adempimenti a cui sono assoggettate.

Argomenti trattati:

- Dal PNNR al vaglio tecnico: il Codice degli Appalti DLgv 36/2023
- CAM edilizia e CAM infrastrutture: i nuovi Criteri Ambientali Minimi

- Qualificazioni e nuovi adempimenti: operatori qualificati e competenti
- Gestione operativa per il cantiere: PAC - piani ambientali di cantierizzazione

Relatore arch. Roberto Maida

Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato questo incontro formativo per **martedì 11 marzo 2025, con inizio alle 15.00** nella Sala riunioni dell'**ufficio Confartigianato in via Puintat 2 a Udine** (zona Terminal Nord).

L'**incontro gratuito** è aperto a tutte le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia.

Per partecipare registrarsi online sul form che trovate sul sito www.confartigianatoudine.com seguendo il percorso "servizi" – "formazione" – "area categorie".

L'incontro è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Programma Annuale di Settore delegato al CATA (Centro di Assistenza Tecnica alle imprese Artigiane) ai sensi dell'art.72 bis della Legge regionale 12/2002.

Il contratto d'appalto

Gestire i rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori

I RAPPORTI FRA I SOGGETTI COINVOLTI IN UN APPALTO SONO SEMPRE PIÙ DIFFICILI.

Un **contratto scritto fra le parti**, alcune buone prassi ed una **polizza di Tutela legale** possono essere un **valido supporto** per risparmiare tempo e denaro.

Per approfondire le dinamiche legate alla gestione dei contratti d'appalto, **Confartigianato-Imprese Udine** ha organizzato un ciclo di seminari in cui esperti del settore condivideranno le loro conoscenze ed esperienze.

Il seminario potrà essere anche un'occasione preziosa per scambiare idee, esperienze e instaurare nuove collaborazioni.

La partecipazione attiva e il confronto diretto con i relatori permetteranno di approfondire le tematiche trattate e di ottenere risposte concrete alle proprie domande.

Nel seminario **esamineremo anche la polizza di tutela legale**, un servizio che Confartigianato offre attraverso i propri partners e che consente di poter affrontare il contenzioso senza la preoccupazione di quanto potrebbe costare.

Argomenti trattati:

- Il contratto: forma e contenuti

- La gestione dei rapporti con clienti e fornitori
- La gestione delle complicazioni
- La polizza di tutela legale

Relatori saranno gli **avv.ti Giulio Veronese e Christian Fornasier** dello studio Connexio Treviso/Monfalcone

Il seminario verrà ripetuto in tre giornate diverse sul territorio, con inizio alle 16:00 negli uffici di Confartigianato:

- * **24 marzo 2025 a Gemona del Friuli** – via Taboga 212/10 (45 posti)
- * **31 marzo 2025 a Latisana** – via Gregorutti 2 (45 posti)
- * **7 aprile 2025 a Udine** – via Puintat 2 (45 posti).

L'incontro è aperto a tutte le imprese artigiane del FVG, fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Per partecipare è sufficiente registrarsi online al form che trovate sul sito www.confartigianatoudine.com seguendo il percorso "servizi" – "formazione" – "area categorie".

L'incontro è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Programma Annuale di Settore delegato al CATA (Centro di Assistenza Tecnica alle imprese Artigiane) ai sensi dell'art.72bis della Legge regionale 12/2002.



Confartigianato
Imprese

IMPRESA, IL VALORE CHE SI RINNOVA

Scegli il futuro
con noi

#NoiConfartigianato

#CostruttoriDiFuturo

WWW.CONFARTIGIANATO.IT

